



COMUNE DI DECIMOMANNU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

VI SETTORE - POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 21.12.2023

Regolamento Comunale di Polizia Urbana

SOMMARIO

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di Polizia Urbana
- Art. 4 - Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento
- Art. 5 - Ordinanze Comunali
- Art. 6 - Sanzioni

TITOLO II - DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Capo I – Modalità di occupazione del suolo pubblico

- Art. 7 - Occupazione del suolo pubblico
- Art. 8 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 9 - Installazione di arredi davanti agli esercizi commerciali
- Art. 10 - Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni
- Art. 11 - Occupazioni per comizi e raccolta firme
- Art. 12 - Occupazione per traslochi
- Art. 13 - Occupazione con impianti pubblicitari
- Art. 14 - Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi
- Art. 15 - Occupazione con addobbi e simili

CAPO II - Tutela della quiete pubblica e privata

- Art. 16 - Divieto di rumori
- Art. 17 - Esercizio di attività lavorative rumorose
- Art. 18 - Sistemi di allarme acustico
- Art. 19 - Pubblicità sonora
- Art. 20 - Emissioni rumorose presso abitazioni private
- Art. 21 - Disturbo determinato da animali
- Art. 22 - Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi
- Art. 23 - Obblighi per i gestori dei circoli privati
- Art. 24 - Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie
- Art. 25 - Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi
- Art. 26 - Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose
- Art. 27 - Schiamazzi
- Art. 28 - Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili

CAPO III - Norme particolari

- Art. 29 - Diffusione di polveri
- Art. 30 - Annaffiamento
- Art. 31 - Battitura di tappeti
- Art. 32 - Emissioni di fumi
- Art. 33 - Operazioni di verniciatura
- Art. 34 - Ostacolo all'accesso ad uffici pubblici ed esercizi commerciali
- Art. 35 - Corretto uso delle panchine pubbliche
- Art. 36 - Uso improprio dei giochi per bambini
- Art. 37 - Temporanea interruzione di strade

TITOLO III - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

CAPO I - Sicurezza urbana

- Art. 38 - Ruolo del Comune
- Art. 49 - Individuazione dei luoghi di cui all'art. 9, comma 3, del D.L. n. 14/2017 – DASPO

- Art. 40 - Ruolo della Polizia Locale
- Art. 41 - Protezione civile
- Art. 42 - Sicurezza stradale

CAPO II - Obblighi particolari

- Art. 43 - Prescrizioni comunali antincendio
- Art. 44 - Accensioni pericolose nell'abitato
- Art. 45 - Pozzi, cisterne e simili
- Art. 46 - Ponteggi
- Art. 47 - Manutenzione dei fabbricati

CAPO III - Tutela del verde pubblico

- Art. 48 - Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi
- Art. 49 - Norme di comportamento nei parchi comunali
- Art. 50 - Tutela degli alberi

TITOLO IV - DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

CAPO I - Decoro degli edifici

- Art. 51 - Decorosa conservazione dei fabbricati
- Art. 52 - Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati
- Art. 53 - Divieto di imbrattamento
- Art. 54 - Piccioni e colombi
- Art. 55 - Pulizia dei cortili e delle aree private

CAPO II - Decoro e moralità pubblica

- Art. 56 - Volantinaggio
- Art. 57 - Divieto di lavaggio di veicoli
- Art. 58 - Divieto di imbrattare i monumenti
- Art. 59 - Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati
- Art. 60 - Divieto di accattonaggio

TITOLO V - DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

CAPO I - Sensibilizzazione verso la cultura del benessere animale

- Art. 61 - Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali
- Art. 62 - Prelievo di cani presso il canile comunale

CAPO II - Obblighi dei proprietari

- Art. 63 - Detenzione di animali
- Art. 64 - Tutela degli animali domestici
- Art. 65 - Governo di animali
- Art. 66 - Zone interdette ai cani o altri animali
- Art. 67 - Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali
- Art. 68 - Allevamento di pollame, conigli e simili nel centro urbano
- Art. 69 - Allevamento di equini, suini, ovini e caprini

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 70 - Abrogazioni
- Art. 71 - Entrata in vigore

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private asservite all'uso pubblico, gravate da servitù di pubblico passaggio o a qualsiasi titolo aperte al pubblico, nei luoghi di culto dedicati alla memoria dei defunti, per gli edifici privati attesa la necessità di tutela della stabilità e del decoro di facciate e manufatti esterni per gli impianti in genere d'uso comune, nonché nelle aree private qualora la fruizione di detti luoghi possa arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica o urbana, all'igiene, al decoro e all'ambiente ed è applicabile alle attività private ai fini di protezione di detti beni.
3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai precedenti commi, prevede norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza urbana;
 - b) pubblica incolumità;
 - c) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
 - d) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - e) verde pubblico;
 - f) educazione alla legalità e assistenza alle persone.
4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del perseguimento di quanto previsto all'art. 1 del presente regolamento s'intende:
 - a) sicurezza urbana: il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
 - b) pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare l'integrità fisica della collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità;

- c) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
 - d) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
 - e) educazione alla legalità: le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici;
 - f) assistenza alle persone: il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità sociale.
 - g) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
2. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) i monumenti;
 - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
3. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni, fatto salvo quanto la Legge prescrive per i beni demaniali.
4. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione

Art. 3

Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di Polizia Urbana

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Settore Polizia Locale, nonché agli Ufficiali ed agli Agenti con compiti di Polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4

Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento sono accordate in forma scritta.
2. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni e le concessioni di cui al comma 1 possono essere soggette a deposito di eventuali cauzioni che, fuori dei casi in cui esse siano determinate dal presente Regolamento, sono stabilite dalla Giunta comunale.
3. Le autorizzazioni e concessioni di cui al presente Regolamento sono, in ogni caso, accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni conseguenti alle attività autorizzate.
4. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere sospese o revocate dal Responsabile del competente Settore comunale con provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.
5. Le spese relative ai sopralluoghi e ad ogni ulteriore attività amministrativa che si rendessero necessari ai fini del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di cui al presente Regolamento, possono essere rese a carico dell'interessato. A tal fine la Giunta Comunale adotta specifica deliberazione.
6. Le autorizzazioni e/o concessioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Autorità competente per motivi di pubblico interesse o di tutela della pubblica incolumità o sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.
7. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono, altresì, essere revocate dal Responsabile del competente Settore comunale con provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.

Art. 5

Ordinanze Comunali

1. Il Sindaco adotta, nello spirito dei principi di cui al vigente Statuto Comunale e al presente Regolamento, ordinanze in materia di Polizia Urbana.

Art. 6
Sanzioni

1. Quando la legge, o altre disposizioni regolamentari, non dispongano altrimenti, la violazione di disposizioni di cui al presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria indicata dall'art. 7bis della Legge n. 267/2000.
2. Come previsto dall'art. 6bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo dei pagamenti in misura ridotta previsti nel presente regolamento, in deroga alle disposizioni dell'art. 16, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, si osservano le disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Non è consentito il pagamento a mani dell'agente accertatore della violazione.
5. Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e delle persone che, ai sensi dell'art. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689, sono obbligati in solido.
6. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, le norme contenute nel presente regolamento sono da ritenersi norme speciali rispetto alle norme contenute in altri regolamenti comunali, che eventualmente individuino medesime fattispecie.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I

Modalità di occupazione del suolo pubblico

Art. 7

Occupazione del suolo pubblico

1. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale vigente.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 8

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci sul suolo pubblico debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
2. L'esecutore delle operazioni di cui al comma 1 deve provvedere alla conseguente pulizia del suolo che si rendesse eventualmente necessaria a seguito delle predette operazioni.

Art. 9

Installazione di arredi davanti agli esercizi commerciali

1. La concessione ad occupare aree pubbliche e soggette a pubblico passaggio con arredi, piante ornamentali e simili può essere rilasciata ai titolari di esercizi commerciali, pubblici ed artigianali, soltanto davanti ai rispettivi esercizi.
2. La concessione di cui al comma 1 può essere sempre negata per ragioni di viabilità, sicurezza stradale e di pubblico interesse anche se la domanda di occupazione sia conforme alle misure minime trascritte dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Art. 10

Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni

1. L'occupazione del suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata.
2. Fatte salve le vigenti disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e ogni altra disposizione in materia di sicurezza pubblica e prevenzione incendi, alla domanda di concessione del suolo pubblico deve essere allegata la documentazione prescritta dal competente servizio comunale.
3. La domanda e la documentazione debbono essere presentate almeno 20 giorni prima della data della manifestazione, salvo termini diversi fissati dal competente Settore comunale.
4. Qualora per la stessa area siano presentate, da soggetti diversi, più domande di occupazione, si segue, al fine del rilascio della concessione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. Chiunque organizza una manifestazione comportante l'occupazione di suolo pubblico senza avere conseguito la concessione di cui al comma 1 del presente articolo, è punito, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e da disposizioni di leggi speciali.

Art. 11

Occupazioni per comizi e raccolta firme

1. L'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme o sottoscrizioni di petizioni, organizzate da partiti o movimenti politici, in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, deve essere autorizzata dal competente Settore comunale.
2. Per motivate ragioni di urgenza, possono essere derogati i termini di presentazione della domanda prescritti dal vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Art. 12
Occupazione per traslochi

1. L'occupazione del suolo pubblico con attrezzature da utilizzare per le operazioni di trasloco deve essere autorizzata dal competente Settore comunale.
2. Ai fini di consentire i necessari sopralluoghi a tutela della sicurezza stradale, la domanda deve pervenire al Servizio competente almeno 20 giorni prima della data delle operazioni di trasloco.
3. Nel caso l'esecuzione delle operazioni di trasloco renda necessario l'istituzione temporanea di divieti di sosta, la domanda deve pervenire al Settore Polizia Locale almeno 20 giorni prima della data dell'inizio delle operazioni; ciò al fine di consentire l'installazione della prescritta segnaletica nel rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 4 lett. f), del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).
4. L'interessato deve provvedere a delimitare ed a segnalare idoneamente ed a proprie spese l'area interessata dall'occupazione. È a carico dell'interessato l'installazione dei segnali mobili di divieto di sosta che si rendessero eventualmente necessari.
5. Le operazioni di trasloco debbono svolgersi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità di persone o cose e intralcio alla circolazione stradale.

Art. 13
Occupazione con impianti pubblicitari

1. L'installazione di impianti pubblicitari su aree pubbliche è regolata dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), dalle disposizioni di cui agli artt. 47 e ss. del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), dalla specifica normativa regolamentare prevista per l'applicazione del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
2. Non è consentita la collocazione di impianti pubblicitari su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati quando, a giudizio del competente Settore comunale, possono verificarsi conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico.

Art. 14
Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi

1. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche deve provvedere a mantenere l'area occupata pulita e sgombera dai rifiuti.
2. L'area occupata deve essere restituita alla libera disponibilità alla scadenza della concessione.
3. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste degli artt. 43-45 del Regolamento di igiene urbana.

Art. 15
Occupazione con addobbi e simili

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche antistanti gli esercizi pubblici, commerciali e simili, con tappeti, guide, e addobbi di qualsiasi tipo, effettuata temporaneamente in determinati periodi dell'anno e/o in relazione a manifestazioni cittadine, non necessita di concessione.
2. Gli interessati comunicano al competente Settore comunale le modalità e la durata dell'occupazione, con un preavviso di almeno 20 giorni.
3. I competenti servizi comunali provvedono, entro il predetto termine, a stabilire eventuali prescrizioni a tutela della incolumità delle persone e/o cose o del decoro urbano

CAPO II
Tutela della quiete pubblica e privata

Art. 16
Divieto di rumori

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali a tutela della quiete pubblica, è vietata la propagazione di rumori atti a turbare la tranquillità delle persone.
2. Le disposizioni di cui al presente capo valgono anche nel caso i rumori determinino disturbo ai soli vicini di casa.

Art. 17
Esercizio di attività lavorative rumorose

1. Durante l'esercizio di attività lavorative rumorose debbono essere adottate tutte le cautele idonee a tutela della quiete delle persone.
2. Le attività lavorative rumorose, di qualunque natura, se effettuate in locali sottostanti e/o adiacenti a civili abitazioni, sono vietate dalle ore 20,30 alle ore 07,30 e dalle ore 13,00 alle ore 14,00.
3. Sono altresì vietate nei giorni festivi. È fatta salva l'autorizzazione rilasciata in deroga dal competente settore comunale.

Art. 18
Sistemi di allarme acustico

1. I proprietari di sistemi di allarme acustico sono tenuti a mantenere in condizione di efficienza i rispettivi impianti al fine di evitare che gli stessi determinino ingiustificato disturbo alla tranquillità delle persone.
2. I proprietari degli impianti predetti debbono adottare ogni cautela idonea a consentire la disattivazione dell'impianto del sistema di allarme nei casi di necessità.

Art. 19
Pubblicità sonora

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali, la pubblicità fonica è vietata all'interno del centro abitato dalle ore 20,30 alle ore 07,30 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
2. La predetta pubblicità è vietata nelle vicinanze di case di cura, case di riposo per anziani.
3. Essa è vietata, altresì, la domenica e i giorni festivi.
4. La pubblicità fonica deve essere effettuata a volume moderato; il titolare della autorizzazione deve, altresì, provvedere ad abbassare il volume o a sospendere le emissioni sonore a richiesta degli organi di polizia stradale.

Art. 20
Emissioni rumorose presso abitazioni private

1. Nelle abitazioni private, gli apparecchi radiofonici e televisivi e qualsiasi altro apparecchio per la riproduzione o per l'amplificazione del suono o delle voci e della musica devono essere utilizzati in modo da contenere il volume delle emissioni entro limiti tali da non disturbare la quiete pubblica e il vicinato. La disposizione che precede è estesa, in quanto compatibile, agli apparecchi installati negli esercizi di somministrazione al pubblico e nei circoli privati.
2. Come già definito nel codice civile, nei condomini:
 - a) per la reperibilità nei casi di urgenza sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore;
 - b) in mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.
3. La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia provvedono, se richiesto dagli interessati e verificata la reale situazione di disturbo ad invitare i responsabili dei rumori e, fatte salve le sanzioni di cui al seguente comma, ad abbassare il volume degli apparecchi sonori o a sospendere l'attività rumorosa.

Art. 21
Disturbo determinato da animali

1. I proprietari di cani ed altri animali custoditi all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze delle stesse debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare che gli animali cagionino disturbo o molestia al vicinato, specie durante le ore notturne.
2. L'obbligo di cui al comma 1 vale anche per i soggetti ai quali gli animali siano stati affidati in custodia ancorché temporaneamente.

Art. 22

Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi

1. I titolari di pubblici esercizi presso i quali si svolgono spettacoli e/o trattenimenti debbono adottare tutte le cautele idonee a garantire l'insonorizzazione dei locali.
2. La diffusione all'esterno degli esercizi pubblici di emissioni musicali e/o sonore di regola è vietata, fatta salva autorizzazione del competente Settore comunale.
3. Le attività di piano bar, *karaoke* e simili effettuate presso i *dehors* esterni dei pubblici esercizi debbono essere interrotte alle ore 24,00 dal lunedì al giovedì e la domenica ed alle ore 01,00 il sabato e i prefestivi. In occasione di feste, sagre e simili possono essere rilasciate, in via eccezionale, autorizzazioni in deroga.
4. Il volume delle diffusioni sonore deve essere, comunque, tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica e privata.
5. I soggetti di cui al comma 1 debbono ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali ed eventualmente sospenderle a richiesta della Polizia Locale e degli altri Organi di Polizia, quando sussistano oggettive esigenze.

Art. 23

Obblighi per i gestori dei circoli privati

1. Le disposizioni di cui all'art. 22 valgono, in quanto applicabili, anche per i gestori dei circoli privati.

Art. 24

Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie

1. L'uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie e negli spazi o aree pubbliche deve avvenire senza costituire disturbo per la tranquillità dei cittadini. A tal fine i suonatori ambulanti non debbono stazionare sotto le finestre delle civili abitazioni, degli studi professionali, davanti alle entrate degli esercizi pubblici, commerciali o artigianali.
2. I suonatori ambulanti, debbono ottemperare le prescrizioni eventualmente anche solo stabilite verbalmente, dalla Polizia Locale e dagli altri Organi di Polizia e debbono sospendere immediatamente l'attività su richiesta dei predetti organi.

Art. 25

Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi

1. Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.
2. I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di

cui al comma 1.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici quando gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale o dagli altri Organi di Polizia abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.

Art. 26

Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose

1. Durante le ore notturne è vietato lasciare in sosta o ricoverare nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione, veicoli dotati di celle frigorifere, attrezzature comunque rumorose quando il mantenimento in funzione dei predetti impianti costituisca pregiudizio per la quiete pubblica o privata.
2. La situazione di disturbo di cui al comma 1 deve risultare dagli accertamenti svolti dai competenti organi tecnici a seguito dei quali il Responsabile del competente Settore Comunale, con provvedimento motivato, ordina all'interessato di adottare le cautele idonee di eliminare la situazione di disturbo.

Art. 27

Schiamazzi

1. Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata.

Art. 28

Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è consentito, purché ciò non arrechi disturbo alla quiete pubblica o privata e/o pregiudizi o molestie a terzi, far scoppiare mortaretti, petardi e simili purché la vendita di tali prodotti sia regolarmente consentita, salvo esplicito divieto imposto con ordinanza di cui all'art. 5 del presente regolamento.

CAPO III

Norme particolari

Art. 29

Diffusione di polveri

1. Chiunque esegue lavori o compie operazioni che comportano il sollevamento o la diffusione di polveri, deve adottare ogni cautela utile ad evitare pregiudizi o molestie altrui.

Art. 30

Annaffiamento

1. Chiunque annaffia fiori, piante o giardini, deve adottare ogni cautela utile ad evitare di bagnare persone

transitanti in luoghi di pubblico passaggio.

2. È fatto divieto di stendere panni sgocciolanti sulla pubblica via.
3. È fatto divieto di lanciare sui passanti o sui veicoli circolanti lungo la pubblica via sostanze liquide di qualsiasi natura.

Art. 31
Battitura di tappeti

1. È vietato compiere operazioni di scuotimento di tappeti, coperte, tovaglie e simili senza adottare cautele idonee ad evitare il pregiudizio per le persone transitanti sulla pubblica via.

Art. 32
Emissioni di fumi

1. I gestori di pizzerie, friggitorie, rosticcerie e simili, ubicati in fabbricati destinati anche a civili abitazioni, hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee a evitare immissioni di fumi vapori o odori nelle abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.

Art. 33
Operazioni di verniciatura

1. Durante l'esecuzione di operazioni di verniciatura in favore di pertinenze immobiliari, debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone a cose transitanti lungo la pubblica via o aree ad uso pubblico o ubicate sulle stesse.

Art. 34
Ostacolo all'accesso ad uffici pubblici ed esercizi commerciali

1. È fatto divieto di tenere comportamenti che ostacolino o rendano comunque difficoltosi o malagevoli l'accesso od il recesso a e da uffici pubblici, esercizi pubblici, commerciali, artigianali sportelli bancari o postali e locali privati.

Art. 35
Corretto uso delle panchine pubbliche

1. Le panchine pubbliche debbono essere usate correttamente; a tal fine è vietato sedersi sugli schienali ed appoggiare i piedi sulla parte destinata a sedile, o depositare sulle medesime sostanze che possono costituire nocumento alle persone.

Art. 36

Uso improprio dei giochi per bambini

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi comunali, nonché quello di preservare l'integrità delle attrezzature di gioco ed il decoro in essi presenti, esse possono essere liberamente utilizzate dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato e comunque di età non superiore ad anni dodici.
2. I genitori ed i soggetti che hanno in custodia bambini debbono vigilare al fine di evitare che gli stessi usino impropriamente le attrezzature pubbliche adibite a gioco ed installate presso aree comunali.

Art. 37

Temporanea interruzione di strade

1. È vietato, in mancanza dei provvedimenti adottati dai competenti Settori Comunali, interrompere od ostacolare, ancorché per breve durata, la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico.
2. Chiunque abbia necessità di interrompere o sospendere la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, deve fare richiesta di adozione di ordinanza almeno 15 giorni prima dell'evento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

CAPO I

Sicurezza urbana

Art. 38

Ruolo del Comune

1. Il Comune riconosce la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la persegue mediante l'adozione di sistemi regolativi finalizzati a conseguire un corretto equilibrio generale nella fruizione del tessuto della città.
2. Il Comune persegue forme di interazione con i soggetti istituzionali e sociali operanti sul territorio, promuove tra i giovani campagne orientate alla cultura della legalità, allo sviluppo dell'attitudine civica, alla solidarietà dei cittadini e degli operatori sociali in quanto risorse fondamentali per la definizione degli obiettivi di sicurezza.

Art. 39

Individuazione dei luoghi di cui all'art. 9, comma 3, del D.L. n. 14/2017 - DASPO Urbano

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, intende concorrere all'attuazione della sicurezza urbana, intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro della città, al fine di promuovere ed attuare un sistema unitario ed integrato di sicurezza per il benessere della comunità.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, in L. n. 48/2017 e ss.mm.ii., questo Comune individua e dettaglia le aree pubbliche o di uso pubblico su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico - ove si potranno applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, che prevedono che *"chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione degli spazi sopra indicati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente è disposto altresì nei confronti di chi - nelle aree sopra indicate - commette le violazioni previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'art. 29 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 114, nonché dall'art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285"*.
3. Le aree di cui al precedente comma 2 sono:
 - a) Scuole di ogni genere e grado;
 - b) Biblioteca comunale;
 - c) Chiesa di Sant'Antonio e Santa Greca e i sagrati ad essi prospicienti;
 - d) Piazza Municipio e le altre piazze presenti sul territorio comunale;
 - e) Parco Pubblico Comunale Santa Greca;
 - f) Polo fieristico Santa Greca;
 - g) Strutture sportive comunali;
 - h) Cimitero comunale;
 - i) Stazioni, fermate, pensiline e pertinenze, ovunque ubicate sul territorio comunale.

Art. 40

Ruolo della Polizia Locale

1. La Polizia Locale collabora con le Forze dell'Ordine al fine di tutelare la sicurezza urbana e della comunità locale.
2. La Polizia Locale attua le forme di controllo del territorio sia autonomamente sia nel rispetto delle

modalità operative eventualmente stabilite nei protocolli di intesa e nei contratti locali di sicurezza intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Territoriale del Governo.

Art. 41
Protezione civile

1. Un efficiente sistema comunale di protezione civile è componente essenziale per la sicurezza urbana. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove, anche attraverso i gruppi comunali di protezione civile, campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, consistenti anche in simulazioni di eventi calamitosi.

Art. 42
Sicurezza stradale

1. L'Amministrazione Comunale persegue, nell'ambito della sicurezza urbana, campagne di sensibilizzazione dei giovani in materia di educazione al rischio stradale. A tal fine predispone, in collaborazione con le autorità scolastiche e mediante l'impiego della Polizia Locale e di esperti qualificati, progetti mirati, da finanziarsi con i proventi sanzionatori ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

CAPO II
Obblighi particolari

Art. 43
Prescrizioni comunali antincendio

Entro il termine perentorio del 1 giugno di ciascun anno, ai proprietari, agli affittuari, ai conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siti all'interno o in adiacenza alle aree urbane, è fatto obbligo di provvedere ad effettuare un'accurata opera di pulizia da rovi, sterpaglie, erbe spontanee, fieno e materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili.

Tali situazioni dovranno essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio fissato dalle disposizioni regionali al 31 ottobre.

I termini suindicati, considerato l'andamento meteorologico stagionale, possono essere modificati con ordinanza emanata dal Sindaco ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 44
Accensioni pericolose nell'abitato

1. Nel centro abitato è vietato, fuori dei casi consentiti dalla legge:
 - a) effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica, accendere polveri e liquidi

infiammabili o gettare oggetti accesi in qualsiasi luogo pubblico o privato non adibito allo scopo o non autorizzato;

- b) l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche o aperte al pubblico, fatte salve quelle appositamente attrezzate;
- c) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati e autorizzati.

Art. 45 **Pozzi, cisterne e simili**

1. I pozzi, le cisterne, i tombini e simili debbono essere dotati di idonee protezioni atte a evitare la caduta all'interno degli stessi di persone o animali.
2. Le protezioni di cui al comma 1 debbono essere sempre tenute in condizioni di efficienza.

Art. 46 **Ponteggi**

1. Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose.
2. I responsabili dei cantieri debbono, altresì, adottare cautele idonee ad evitare che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti quali l'introduzione abusiva nelle abitazioni altrui, confinanti con i cantieri.
3. È vietato gettare dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di demolizione ed altro materiale idoneo a cagionare danni a persone o cose.

Art. 47 **Manutenzione dei fabbricati**

1. I proprietari di fabbricati sono tenuti ad eseguire tutte le opere di conservazione e manutenzione degli edifici idonee a evitare situazioni di pericolo di danno per l'incolumità pubblica e privata per la sicurezza stradale.
2. I proprietari di fabbricati debbono, altresì, conservare i canali di gronda e raccolta delle acque in modo da impedire lo stillicidio sulle pubbliche vie e da consentire lo scarico delle acque negli appositi fognali.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata previ accertamenti tecnici da compiersi a cura dei competenti settori comunali, intima ai proprietari inadempienti agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, di eseguire le opere necessarie ai fini della tutela dell'incolumità pubblica o privata o della sicurezza stradale. In caso di inottemperanza da parte degli interessati, l'esecuzione di tali opere, se finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica avviene d'ufficio e i relativi oneri sono a carico del proprietario inadempiente.
4. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale se

finalizzata a tutelare l'incolumità e sicurezza pubblica.

CAPO III
Tutela del verde pubblico

Art. 48
Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi

1. Sulle aree verdi comunali sono vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli.

Art. 49
Norme di comportamento nei parchi comunali

1. Fatti salvi gli obblighi e i divieti stabiliti da altre disposizioni del presente regolamento, nei parchi comunali è vietato:
 - a) circolare con veicoli, esclusi le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore e i veicoli impiegati per operazioni di manutenzione del parco;
 - b) condurre, fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate dal competente settore comunale, animali in sella;
 - c) recare disturbo, fastidio o molestia alle persone presenti nel parco;
 - d) manomettere, imbrattare gli elementi di arredo del parco;
 - e) cogliere fiori, recidere rami e danneggiare le aiuole ed il verde pubblico;
 - f) guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
 - g) collocare baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili e comunque occupare i pubblici luoghi, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - h) accendere fuochi o fare uso di barbecue.

Art. 50
Tutela degli alberi

1. È vietato incidere o manomettere la corteccia degli alberi.
2. È altresì vietato, senza autorizzazione del competente settore comunale, affiggere sulla corteccia degli alberi manifesti, avvisi e simili.
3. È vietato arrampicarsi sugli alberi e reciderne i rami.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

CAPO I
Decoro degli edifici

Art. 51
Decorosa conservazione dei fabbricati

1. I proprietari di fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie provvedono a conservare i medesimi in condizioni decorose e ad eseguire le opere indicate dall'amministrazione comunale a tutela del decoro urbano.

Art. 52
Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di pubbliche affissioni, sulle facciate dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie è vietato affiggere manifesti, stampati e simili.

Art. 53
Divieto di imbrattamento

1. È vietato imbrattare con scritte o disegni le facciate e le pertinenze dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie.

Art. 54
Piccioni e colombi

1. I proprietari, gli amministratori condominiali o i detentori a qualsiasi titolo di immobili ed edifici situati nel territorio comunale, utilizzati dai piccioni o colombi per la nidificazione e lo stazionamento, devono provvedere a propria cura e spese a:
 - a) rendere inaccessibili ai volatili tutti i potenziali posatoi che si affacciano su vie e aree pubbliche, schermando con adeguate reti a maglie sottili, o con altro mezzo idoneo, le aperture permanenti di abitazioni quali soffitte, solai, sottotetti e qualunque altra struttura che, consentendone l'accesso, possa offrire riparo o luogo per la nidificazione ai suddetti volatili;
 - b) rimuovere gli escrementi dei piccioni e colombi ed effettuare accurate operazioni di pulizia, nonché eventuali interventi di disinfestazione, qualora necessari.
2. È vietato somministrare cibo ed acqua ai piccioni e colombi presenti allo stato libero su tutto il territorio comunale. È altresì vietato gettare sul suolo granaglie, scarti ed avanzi alimentari.

Art. 55
Pulizia dei cortili e delle aree private

1. I proprietari, i locatari, i conduttori di aree fabbricate e non, qualunque sia l'uso o la destinazione delle aree, devono conservarle costantemente libere da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad attrezzare le aree con idonee opere al fine di impedire l'accesso ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze necessarie.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre tenuti alla manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le aree pubbliche, la quale deve essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.
4. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un termine all'uopo fissato. Decorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

CAPO II
Decoro e moralità pubblica

Art. 56
Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia e il decoro del centro abitato, è vietata la dispersione di volantini, compreso il materiale elettorale, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private. È consentita la distribuzione di volantini mediante consegna a mano.
2. Sono escluse dal presente divieto le comunicazioni di Enti Pubblici o di Aziende Pubbliche effettuate alla cittadinanza per gravi e comprovati motivi.

Art. 57
Divieto di lavaggio di veicoli

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sono vietate le operazioni di lavaggio dei veicoli, fatto salvo il lavaggio a secco.

Art. 58
Divieto di imbrattare strade, edifici pubblici, monumenti

1. È vietato imbrattare e insudiciare i monumenti, le strade, gli edifici pubblici.
2. È, altresì, vietato affiggere sugli stessi scritti, stampati di qualsiasi genere e depositare o collocare

qualunque oggetto non autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

3. Salvo deroga motivata da parte del Sindaco, è vietato collocare lungo le strade, sui ponti, sulle facciate degli edifici, sui pali di sostegno, sulle strutture pubbliche, o su altri elementi di arredo urbano, messaggi di qualsiasi genere riportati su lenzuola, cartelloni, striscioni.
4. In caso di mancata individuazione del responsabile, l'Amministrazione procederà alla rimozione e distruzione, o all'acquisizione delle cose utilizzate per commettere la violazione.
5. È altresì vietato arrampicarsi sui monumenti pubblici, sui pali dell'illuminazione, sulle cancellate e simili.

Art. 59

Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati

1. È vietato soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi appositamente adibiti.

Art. 60

Divieto di accattonaggio

1. Su tutto il territorio comunale è vietato l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità insistenti o minacciose o tale da creare intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale. È in ogni caso vietata la richiesta di elemosina ostentando inesistenti menomazioni fisiche.

TITOLO V

DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

CAPO I

Sensibilizzazione verso la cultura del benessere animale

Art. 61

Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate ad incentivare la cultura del rispetto degli animali, la tutela dei diritti degli stessi e a prevenire il fenomeno del randagismo.

Art. 62

Prelievo di cani presso il canile comunale

1. I cittadini che intendono prelevare cani dal canile comunale debbono fornire garanzie relativamente alle condizioni di custodia ed alla idoneità ad assicurare all'animale il necessario benessere.
2. L'assegnatario sottoscrive accettazione delle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale per l'assegnazione del cane, finalizzate a garantire il benessere del medesimo e a prevenirne l'abbandono.
3. Non possono essere assegnati cani a coloro che sono stati condannati per il reato di maltrattamenti di animali.

4. Il Comune si riserva di effettuare controlli sullo stato di salute del cane adottato, anche con ausilio di personale specializzato, in qualunque momento lo ritenga opportuno e per tutta la durata dell'adozione.
5. Nel caso venisse accertato il maltrattamento o l'abbandono dell'animale, si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge ed a revocare tempestivamente l'adozione, disponendo il ricovero del cane presso il canile/struttura convenzionata.

CAPO II **Obblighi dei proprietari**

Art. 63 **Detenzione di animali**

1. Nel centro abitato è consentito tenere animali di affezione, purché l'ubicazione e le condizioni igieniche, in cui gli stessi sono allevati, siano tali da non arrecare disagio o rischi per la salute dei residenti.
2. Si riassumono di seguito i principali doveri nei confronti degli animali da compagnia:
 - a) Alimentazione adeguata;
 - b) Riparo dalle intemperie proporzionato alla tipologia dell'animale e dell'ambiente in cui vive;
 - c) Possibilità di movimento e di socializzazione con altri animali;
 - d) Condizioni igieniche adeguate;
 - e) Protezione da parassiti ed insetti;
 - f) Cure mediche in caso di malattia;
 - g) Contatto umano col proprietario e/o col nucleo familiare;
3. Il detentore di animali domestici è tenuto a garantire il rispetto dell'igiene degli ambienti;

Art. 64 **Tutela degli animali domestici**

1. Fatte salve le norme statali, regionali e regolamentari in materia, sono stabilite le seguenti disposizioni:
 - a) è vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie, ovvero strumentalizzarli per la pratica dell'accattonaggio;
 - b) è vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e la costante disponibilità di acqua e cibo;
 - c) è vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio degli autoveicoli o all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione;
 - d) I conducenti di veicoli debbono, in caso di temporaneo allontanamento dagli stessi, adottare ogni cautela utile ad evitare situazioni di sofferenza o disagio per gli animali ospitati a bordo del veicolo.
 - e) agli animali, esposti per la vendita all'interno dei negozi, devono essere assicurati spazi e aerazione adeguati alle necessità della specie;

f) è vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali.

Art. 65
Governo di animali

1. I cani ed ogni altro animale condotto lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico debbono essere custoditi da persone idonee a governarli correttamente.
2. I proprietari e coloro ai quali sia stata affidata la custodia, anche temporanea, di cani, hanno l'obbligo di tenerli al guinzaglio nelle pubbliche vie e nelle aree di uso pubblico.
3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola nei seguenti casi:
 - a) entro i limiti privati purché non aperti al pubblico;
 - b) nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame, e da caccia nell'esercizio venatorio;
 - c) quelli appartenenti alle Forze Armate e delle Forze di Polizia, quando utilizzati per servizio;
 - d) quelli appartenenti ai non vedenti accompagnati da cani guida.
4. Fatti salvi gli obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamenti in materia di governo degli animali, i proprietari e gli affidatari di cani o altri animali debbono adottare idonee cautele al fine di evitare che gli stessi vaghino incustoditi lungo le pubbliche vie o si immettano nelle altrui proprietà.
5. I proprietari ed affidatari di animali debbono, altresì, adottare ogni utile cautela al fine di evitare che gli stessi, ancorché custoditi all'interno di proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree ad uso pubblico, cagionino, comunque, spavento o molestia alle persone che transitano lungo le medesime.

Art. 66
Zone interdette ai cani o altri animali

1. È vietato introdurre e/o condurre cani od altri animali nelle aree pubbliche appositamente individuate con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 67
Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali

1. I proprietari, gli affidatari di cani e/o altri animali sono responsabili degli insudiciamenti cagionati alle strade, spazi ed aree pubbliche dai rispettivi animali.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono essere muniti di apposite palette o altri mezzi idonei a rimuovere le deiezioni degli animali condotti per strade o negli spazi ed aree pubbliche. La Polizia Locale effettua specifici controlli finalizzati a verificare che i proprietari e/o affidatari di animali siano muniti di tali dispositivi.

Art. 68

Allevamento di pollame, conigli e simili nel centro urbano

1. I proprietari/detentori di animali da cortile come polli, conigli, anatre o simili dovranno essere in possesso di aree esterne, ricoveri, recinti o gabbie per la custodia degli animali in modo tale da non procurare alcun danno, molestia o inconvenienti a terzi;
2. Per la costruzione dei ricoveri in luoghi adiacenti alle proprietà private di terzi, dovranno essere rispettate le distanze di almeno un metro per ogni animale detenuto, dal confine con le altrui proprietà;

Art. 69

Allevamento di equini, suini, ovini e caprini

1. Al fine di evitare pregiudizio per la quiete e la salute dei residenti, all'interno del centro urbano di Decimomannu è vietato l'allevamento o la detenzione di equini, suini, caprini e ovini.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 70

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Art. 71

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con i termini e le modalità stabiliti dal vigente Statuto Comunale.
2. Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il presente regolamento sarà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni, a disposizione di chiunque intenda consultarlo od estrarne copia, previo pagamento dei relativi diritti.